



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

DOMICILIATA IN VIA CREMONA, 6
PRESSO GLOBOCONSUMATORI
ALESSANDRIA
AL

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1155/2019** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **DETTORI CINZIA**

Depositata Sentenza Numero: **531/2019** in data : **29/10/2019**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI CASAL CERPELLI

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato


L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
D.ssa *Domenica* BILLONE

Alessandria 29/10/2019

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alessandria Cinzia Dettori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

, nata

(C.F.:

, residente in

elettivamente domiciliata presso Alessandria Globoconsumatori Onlus, via Cremona n.

6 –Alessandria, rappresentata in giudizio ex art. 317 c.p.c. dal Presidente della predetta

Onlus dott. Mario Gatto, in forza di delega allegata al ricorso.

RICORRENTE

Contro

COMUNE DI CASAL CERPELLI, in persona del Sindaco p.t. , con sede in Casalcermelli (AL), p.zza Marconi n. 23, rappresentata dall'avv. Paolo Caviglia in forza di delega sindacale depositata alla udienza dell'1.10.2019.

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte ricorrente: “Si chiede (...) voglia Lei Sig. Giudice di Pace emetterne giudizio motivato, per la nullità degli atti e degli atti consequenziali in quanto illegittimi ...Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

Conclusioni di parte resistente: “ ... ogni istanza, eccezione e deduzione respinta, in via principale respingere il ricorso presentato da in quanto

N. 531/19 Sent.
N. 1155/19 R.G.
N. 3414/19 Cron.
H. / Rep.

infondato in fatto e in diritto e pertanto: confermare il verbale di accertamento 304/2019; con vittoria di spese ed onorari.”

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso inviato a mezzo posta il 08.7.2019 chiedeva l'annullamento del verbale n. 304/2019 del 16.4.2019, elevato dalla Polizia Locale di Casalcermelli e notificato l'8.6.2019, con il quale le veniva contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 CdS essendosi accertato mediante apparecchiatura Mod. Velomatic 512 matricola 1549- 1534 che la medesima “viaggiava alla velocità di km/h 71 superando il limite stabilito in km/h 50 di km/h 21”.

Il ricorrente eccepiva la mancata omologazione della apparecchiatura, in quanto sottoposta a mera approvazione adottata con determinazione dirigenziale dal MIT anziché dal MISE, la inattendibilità della taratura (in quanto mancante dei parametri di riferimento essendo indicata in essa un numero di matricola dell'apparecchio rilevatore della velocità diverso da quello indicato nel verbale, ed in quanto eseguita da laboratorio privo dei giusti riconoscimenti di legge, la inattendibilità del rilevamento fotografico in quanto ritraente più vetture; rilevava come la fotografia prodotta dall'apparecchiatura di misurazione riportava in calce un indirizzo (Casalcermelli, via Ovada 81 direzione Predosa) diverso da quello indicato nel verbale di contestazione (via Ovada n. 81 Loc Portanova - dir Predosa); chiedeva che l'amministrazione documentasse “il numero e l'entità degli incidenti al fine di verificare il reale pericolo per la sicurezza stradale che giustificerebbe l'installazione di un autovelox”; eccepiva la illegittimità del segnale di avvertimento del controllo elettronico della velocità trattandosi di caso di accertamento senza contestazione immediata ed il mancato presidio della Polizia Locale.



L'Amministrazione resistente si costituiva a mezzo di comparsa sottoscritta dal Sindaco e depositata in data 20.9.2019 presso la Cancelleria del Giudice adito, cui allegava fascicolo documenti, contestando in fatto ed in diritto quanto ex adverso sostenuto.

La causa era decisa alla prima udienza dell'1.10.2019, fissata anche per discussione, presenti entrambe le parti per come sopra rappresentate.

Il ricorso appariva fondato.

La legge prescrive che le apparecchiature per il controllo della velocità debbano essere sottoposte ad omologazione, distinguendo altresì nettamente la procedura di omologazione da quella della approvazione.

L'art. 142 CdS, che si occupa di "Limiti di velocità", al comma 6 prevede che *"Per le determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media ..."*.

L'art. 192 Reg. CdS distingue nettamente tra procedura di omologazione e quella di approvazione, stabilendo che la prima (comma 2) consiste nell'accertamento della rispondenza e della efficacia dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione *"alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento"*, affidando la procedura all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, anche mediante prove, il quale può avvalersi ove ritenuto necessario del Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

A tale proposito, esistono nel Regolamento delle prescrizioni che si rivolgono specificamente alle apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocità: ci si riferisce all'art. 345 Reg. CdS concernente *"Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità"*, il quale fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità.



Il c.d. Decreto Delrio del 13.6.2017 emanato in seguito alla nota sentenza Corte Costituzionale 113/2015 la quale ha dichiarato incostituzionale con riferimento all'art. 3 Costituzionale, l'art. 45 comma 6 CdS nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, occupandosi delle *“procedure per l'approvazione dei prototipi”*, al fine di adeguarle alla predetta sentenza, programmaticamente si rivolge alle *“nuove approvazioni le cui domande sono presentate e decorrere dalla data della sua pubblicazione”* (art. 4), stabilendo che i relativi decreti debbano essere modificati con l'aggiunta del seguente periodo *“Il presente dispositivo/sistema per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale”* (art. 2) , e prevedendo altresì con norma *“residuale”* che per tutte le apparecchiature per le quali non sia imposta per legge (a tale proposito si richiama la procedura di approvazione del prototipo prevista dall'art. 192 comma 3 Reg. CdS) o non sia stata eseguita volontariamente la taratura, il loro impiego sia *“subordinato alla esecuzione con esito positivo della medesima, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto”* (Art. 5). Lo stesso art. 5 prosegue per assicurarsi che anche le apparecchiature *“in regola”* con la taratura al momento di entrata in vigore del Decreto debbano seguire per quanto concerne gli ulteriori controlli le prescrizioni dallo stesso previste entro un anno dalla sua entrata in vigore.

In buona sostanza il Decreto Delrio vuole assicurarsi che tutte le apparecchiature utilizzate per la rilevazione delle infrazioni vengano adeguate alla pronuncia della Corte Costituzionale, e per farlo richiama, imponendo le prescrizioni derivanti dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 45 CdS, le procedure di *“approvazione”* previste dal terzo comma dell'art. 192 Reg. CdS; tuttavia il decreto disattende le chiare prescrizioni di legge, le quali prevedono la necessità della

“omologazione” per tutte le apparecchiature utilizzate per la determinazione dei limiti di velocità.

Diversa è infatti la procedura prevista per la “approvazione”, la quale ricorre qualora si tratti di *“richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”* (art. 192 comma 3 Reg. CdS), e per la quale sono richiamate, ma solo *“per quanto possibile”*, le procedure previste dal comma 2 per la omologazione.

E’ di tutta evidenza che la omologazione è procedimento sottoposto a regole e procedimento più stringenti, in ragione del necessario bilanciamento (con le modalità imposte dalla chiara formulazione del comma 6 dell’art. 142 CdS e dall’art. 45 CdS come interpretato dalla Corte Costituzionale) tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. Con molta chiarezza la Corte Costituzionale rilevava che la tutela di questi ultimi *“viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell’onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l’applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare – onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell’accertamento – il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura”*. Tuttavia a detta della Corte *“detta limitazione trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l’omologazione a taratura dell’autovelox conferiscono alle prestazioni di quest’ultimo”*.

Lapidaria sul punto la conclusione della Corte Costituzionale: *“...il bilanciamento realizzato dall’art. 142 del codice della strada ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell’ordine pubblico, la preservazione dell’integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall’altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato. Detto bilanciamento si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata sull’affidabilità dell’omologazione e della*

taratura dell'autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la custodia e la conservazione di tale affidabilità costituisce il punto di estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non perdono la loro ineliminabile ragion d'essere”.

La Corte come detto concludeva dichiarando la incostituzionalità dell'art. 45 comma 6 CdS nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti della velocità siano sottoposte e verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Emerge dunque dal combinato disposto degli artt. 45 CdS (il quale al comma 6 richiama l'art. 192 del Regolamento nella parte in cui precisa le modalità di omologazione e approvazione, ed al comma 9 sanziona con severe pene pecuniarie chi abusivamente fabbrica, commercializza o utilizza dispositivi o apparecchiature di cui al comma 6 “*non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati*”), 192 Reg. CdS (il quale ai commi 2 e 3 differenzia le due procedure, dettando la disciplina per l'adozione della prima e richiamando la stessa disciplina anche in relazione all'approvazione, ma in questo caso solo “*per quanto possibile*”), 345 Reg. CdS (il quale stabilendo prescrizioni per quanto concerne agli apparecchi di misurazione della velocità rappresenta norma di riferimento per la procedura di omologazione), 142 comma 6 CdS (il quale prevede con chiarezza che l'unica procedura prevista per le apparecchiature utilizzate per la misurazione della velocità è quella della omologazione), che le apparecchiature di rilevamento della velocità debbano esser sottoposte a procedura di omologazione disciplinata dall'art. 192 CdS e che ogni diversa procedura, adottata in difformità allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura, debba ritenersi illegittimo in quanto inidoneo a conferire certezza ai rilevamenti.

I restanti motivi di ricorso si ritengono assorbiti.

Atteso il rilevato contrasto giurisprudenziale in materia (in senso favorevole alla tesi qui sostenuta si richiama la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 11135/2018 dell'11.02.2019) appare opportuna la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Visto l'art. 7 D.L.vo 150/2011 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale opposto.

Spese compensate.

Alessandria, 01/10/2019.

Il Giudice di Pace



Depositato in cancelleria oggi
Alessandria Il, 29/10/19
IL CANCELLIERE
(Dott.ssa Giudice Castri)

